

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E PARTECIPATION EXEMPTION

I PRINCIPI

- Prenderemo a riferimento profili di indagine in senso
 - OGGETTIVO, legata ai «BENI»
 - SOGGETTIVO, legata ai «SOGGETTI»
- **INDAGINE SUI «BENI»**
- **I BENI RELATIVI ALL'IMPRESA E IL LORO «VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO»**
 - Nozione per le SOCIETA'
 - Nozione per l'IMPRENDITORE INDIVIDUALE
 - (art. 65 TUIR)

Continua ... **I PRINCIPI:**
**I beni relativi all'impresa e il loro «valore
fiscalmente riconosciuto»**

- I beni relativi all'impresa sono classificati nello SP come:
 - **ATTIVO CIRCOLANTE**
 - (art. 85 tuir lettere *c, d* ed *e*)
 - **IMMOBILIZZAZIONI**
 - **L'ISCRIZIONE DEI BENI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI O TRA LE DISPONIBILITÀ**
 - La disciplina giuridica (anche fiscale) dipende da tale collocazione
 - I criteri alla base della scelta
 - **IL PROBELMA DELLA SINDACBILITA' DELLA SCELTA E I RIFELSSI FISCALI E CIVILITICI**
 - **L'ELUSIONE**
 - **L'ABUSO DEL DIRITTO**
 - **INQUINAMENTO DEL BILANCIO**

Continua ...

La riforma del 2003 e l'introduzione della norma antielusiva

- INTEREVENTO LEGISLATIVO
 - 37 *bis* DPR 600/1973 dal D. Lgs. 344/2003 nel comma 3, lettera f
- Le classificazioni di bilancio sono **atti potenzialmente elusivi**
- La novella è stata indotta dalla concomitante introduzione del regime agevolativo PEX (*participation exemption*)
- CONSEQUENZA: l'A.F. ha oggi uno strumento con cui riesce, **ai fini fiscali e solo ai fini fiscali,** a superare classificazioni contabili attuate con intenti esclusivamente elusivi
- LA DIALETTICA PROBATORIA tra A.F. e CONTRIBUENTE
 - L'INTERPELLO

I PRINCIPI alla base del regime tributario delle «partecipazioni» e «dividendi»

● CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

- LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DELLE FORMAZIONI SOCIALI
- IL PROBLEMA DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
- LE ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
- LE ORGANIZZAZIONI CON SCOPO DI LUCRO
 - STRUMENTI PER ELIMINARE (O ATTENUARE) IL FENOMENO DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
 - IL METODO DELL'EQUIPARAZIONE DEI DIVIDENDI AGLI INTERESSI (ELIMINAZIONE)
 - IL METODO DELL'ESENZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE (ELIMINAZIONE)
 - IL METODO DELL'ESENZIONE DEI PARTECIPANTI (ELIMINAZIONE)
 - IL CRITERIO DELLA «TRASPARENZA» (ELIMINAZIONE)
 - IL CREDITO D'IMPOSTA

Continua I PRINCIPI

- L'ASSETTO PRECEDENTE ALLA RIFORMA DEL 2003
- L'ASSETTO SUCCESSIVO (riforma 2003 entrata in vigore il 01/01/2014)
 - ASSIMILAZIONE PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE – DIVIDENDI
 - ESENZIONE PARZIALE PER LE PERSONE FISICHE – ESENZIONE QUASI TOTALE PER LE SOCIETA'
 - NELLA RIFORMA SI E' DATO ALTRESI' VIGORE AL METODO DELLA TRASPARENZA

I CRITERI DI VALUTAZIONE

- RIFERIMENTO NORMATIVO: art. 110 del TUIR, rubricato «**norme generali sulle valutazioni**»
 - IL COSTO – LA SUA RILEVANZA
 - IL COSTO E LE SUE VARIAZIONI «FISCALI»
 - Le Rivalutazioni (in genere «onerose»)
 - COSTO ED AMMORTAMENTI (lett. *a*)
 - COSTO ED ONERI ACCESSORI (lett. *b*)
 - **COSTO E PLUSVALENZE ISCRITTE** (art. 110, comma 1, lett. *c*)
 - LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE NELLA DETERMINAZIONE DEL COSTO E LE CONSEGUENZE FISCALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E COSTO FISCALEMEMENTE RICONOSCIUTO

- Per le immobilizzazioni finanziarie **non esistono gli ammortamenti** ma solo le **eventuali svalutazioni**.
- Possono essere suddivise in quattro gruppi:
 - PARTECIPAZIONI
 - CREDITI
 - TITOLI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
 - AZIONI PROPRIE
- **LE PARTECIPAZIONI** – Concentreremo la nostra attenzione sulle partecipazioni.
 - Le partecipazioni sono iscrivibili tra le **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** o nell'**ATTIVO CIRCOLANTE**

Continua **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E COSTO FISCALEMENTE RICONOSCIUTO**

- **COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO**
- L'art. 101, comma 2, del TUIR rimanda espressamente all'art. 94 per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie costituite da:
 - **AZIONI O QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETA' DI CAPITALI**
 - **STRUMENTI FINANZIARI SIMILARI ALLE AZIONI**
 - **OBBLIGAZIONI E A ALTRI TITOLI IN SERIE O DI MASSA**
- Lo stesso articolo al comma 3 per le **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE costituite da PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE** recepisce il criterio, alternativo al costo, previsto dall'art. 2426, n. 4 del c.c., vale a dire il **criterio del PATRIMONIO NETTO**
- Per le **QUOTE IN SOCIETA' DI PERSONE** si fa riferimento all'articolo 68, comma 6, ove si fa riferimento al COSTO DI ACQUISITO

LE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI E *LA PARTICIPATION EXEMPTION*

- LA RIFORMA DEL 2003 E LA SUA «RATIO».
- IL PROBLEMA DELLA MISURA DELL'ESENZIONE (INTEGRALE O PARZIALE)
 - **COMPONENTI DELLA PLUSVALENZA SU PARTECIPAZIONI:**
 - UTILI GIA' EMERSI;
 - UTILI NON ANCORA EMERSI (plusvalenza latente)
 - **COMPONENTE SPECULATIVA** (la partecipazione può garantire il controllo di società)
- **SOLO PER LA PRIMA COMPONENTE IL PROBLEMA DELLA DOPIA IMPOSIZIONE E' CONCRETO ED ATTUALE**
- NON SEMBRA GIUSTO QUINDI L'ESENZIONE TOTALE (come avviene in alcuni paesi)
- LA MISURA DELL'ESENZIONE IN ITALIA => 95% (ART. 87 del TUIR)

Continua

- **AMBITO APPLICATIVO E PRESUPPOSTI PER IL REGIME DI ESENZIONE**
 - PLUSVALENZE PATRIMONIALI **REALIZZATE**
 - RELATIVE A
 - PARTECIPAZIONI IN SOGETTI IRES (RESIDENTI E NON)
 - Nonché agli STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILATI ALLE AZIONI (ART. 44, c.2)
 - IN PRESENZA DI QUATTRO REQUISITI:
 - DUE DI CARATTERE SOGGETTIVO (PARTECIPANTE)
 - DUE DI CARATTERE OGGETTIVO (PARTECIPATA)
- **CONSEGUENZE DEL DOPPIO REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (ESENTI E NON ESENTI)**

Continua

- **I REQUISITI**
- **REQUISITI SOGGETTIVI** (che attengono alla PARTECIPANTE)
 - **IL PERIODO DI POSSESSO DELLA PARTECIPAZIONE** (art. 87, c. 1, lett. a)
 - Ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della sua cessione (DODICI MESI)
 - **LA CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO DELLA PARTECIPAZIONE** (art. 87, c.1, lett. b)
 - **LA RATIO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E LE CRITICHE MOSSE DALLA DOTTRINA**

Continua

- **REQUISITI OGGETTIVI** (che attengono alla PARTECIPATA)
 - LA RESIDENZA DELLA PARTECIPATA (art. 87, c. 1, lett c)
 - **RATIO**
 - Il problema della PROVA
 - LA COMMERCIALITA' DELLA PARTECIPATA (art. 87, c. 2, lett. d)
 - **RATIO**
 - **PRESUNZIONE DI NON COMMERCIALITA'**

LE SVALUTAZIONI (MINUSVALENZE) DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- In genere le minusvalenze sono deducibili integralmente e immediatamente solo se sono **realizzate** mediante (art. 101, c. 1 TUIR)
- Vi sono poi disposizioni specifiche per le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Bisogna distinguere:
 - MINUSVALENZE DA CESSIONE
 - MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE (C.D. SVALUTAZIONI)

Continua

LE SVALUTAZIONI (MINUSVALENZE) DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- **MINUSVALENZE DA CESSIONE** – Occorre a sua volta distinguere:
 - PARTECIPAZIONI CON REQUISITI PEX
 - PARTECIPAZIONI SENZA I REQUISITI PEX
- **PARTECIPAZIONI PEX**
 - Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti commerciali aventi i requisiti per l'esenzione
 - Per le società di capitali ed enti commerciali sono **totalmente indeducibili**
 - Per le imprese individuali e le società di persone **sono deducibili solo per il 49,72 %** del loro ammontare
- **PARTECIPAZIONI NO PEX**
 - REGOLA: **integrale deducibilità**
 - ECCEZIONI
 - LA RATIO DELLE ECCEZIONI

Continua

LE SVALUTAZIONI (MINUSVALENZE) DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- LE SVALUTAZIONI (art. 101, c. 2 DPR 917/86)
- Le minusvalenze da valutazione (c.d. svalutazioni) sono **deducibili** solamente quando si riferiscono alle
 - **OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI**
- Quelle relative a **PARTECIPAZIONI** (azioni, quote, ecc.) sia qualificate che non qualificate sono, invece, **indeducibili**
 - **LE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE** (art. 101, c. 3 TUIR)

I DIVIDENDI

- RIFERIMENTO NORMATIVO DI BASE
 - Art. 89 TUIR
- CLASSIFICAZIONE ai fini della disciplina tributaria:
 - Utili derivanti dalle SOCIETA' TASSATE PER TRASPARENZA
 - Utili derivanti dalla partecipazione nelle ALTRE SOCIETA'
- REGIME DI TASSAZIONE ADOTTATO DALLA RIFORMA
 - Metodo della PARZIALE ESCLUSIONE (95%)
 - I dividendi sono esclusi nella misura del 95 % dalla formazione del reddito della società partecipante
 - La RATIO del mantenimento di IMPONIBILITA' AL 5% in capo alla partecipante

Continua ... I DIVIDENDI

- LA TASSAZIONE PER GLI UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI AVENTE SEDE NEI PAESI «BLACK LIST»
- LA TASSAZIONE DEGLI UTILI PERCEPITI DA
 - IMPRENDITORI INDIVIDUALI
 - PERSONE FISICHE
 - SOCIETA' DI PERSONE
 - Esclusione nella misura del 50,28 %
- LE REMUNERAZIONI DEI TITOLI ASSIMILATI ALLE AZIONI
 - Si applica lo stesso regime dei dividendi
- LE ATTRIBUZIONI NON COSTITUENTI «UTILI»

LA NUOVA RIVALUTAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

- RIFERIMENTO NORMATIVO
 - Articolo 1, commi da 140 a 146 dell'art. 1 legge 147/2013 (LEGGE DI STABILITA' 2014)
- SI RIPROPONE LA DISCIPLINA PREVISTA NELLA LEGGE ORIGINARIA N. 342/2000, vale a dire
 - La possibilità di rivalutare i beni dell'impresa, incluse le partecipazioni di controllo e collegamento, con EFFETTI CIVILI E FISCALI
- E' UN PO' MENO AGEVOLATA
 - L'IMPOSTA SOSTITUTIVA (dell'irpef/ires, addizionali e irap) è prevista nella misura del
 - 16% sui beni ammortizzabili
 - 12 % sugli altri beni
 - Nella precedente normativa le percentuali erano inferiori (3% e 1,5%)
- MOMENTO TEMPORALE
 - la rivalutazione può essere effettuata per i **beni iscritti nel bilancio al 31-12-2012** e va **eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo**, ossia nel bilancio al 31-12-2013.

Continua ...

LA NUOVA RIVALUTAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

- **AMBITO SOGGETTIVO**

- SOGGETTI IRES
 - SPA. SAPA. SRL, SOC. COOP
 - ENTI PUBBLICI E PRIVATI RESIDENTI IN ITALIA
- SOGGETTI IMPRENDITORI IRPEF (imprese individuali, SNC, SAS)
 - Sia in CONTABILITA' ORDINARIA
 - Che in CONTABILITA' SEMPLIFICATA

- **BENI RIVALUTABILI**

- BENI MATERIALI ED IMMATERIALI diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa
- PARTECIPAZIONI in società controllate e collegate iscritte tra le IMMOBILIZZAZIONI
- Non può essere applicata sui singoli beni, ma deve essere operata per «CATEGORIE OMOGENEE»

Continua ...

LA NUOVA RIVALUTAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

- **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE**
 - **RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO**
 - Comporta un allungamento del periodo di ammortamento
 - **RIVALUTAZIONE SIA DEL COSTO STORICO SIA DEL FONDO DI AMMORTAMENTO**
 - Consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento
 - **RIDUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO**
- **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Continua ...

LA NUOVA RIVALUTAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

- **EFFETTI**
- La valenza fiscale della rivalutazione si avrà a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la procedura è stata attivata
- **RATIO DEL DIFFERIMENTO**: esigenze di gettito: procrastinare il momento in cui si realizza la riduzione di materia imponibile
- **CONSEGUENZE DEL DIFFERIMENTO**
- **II SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE**
- **CESSIONE PRIMA DEL 2016**

La rideterminazione del costo nel DDL di Stabilità 2015

- Riferimento normativo di base (riapertura dei termini)
 - art., 2, comma 2, D.L. 282/2002
- AMBITO OGGETTIVO
- AMBITO SOGGETTIVO
- AMBITO TEMPORALE
- PROCEDURA
- RAPPORTI CON PRECEDENTI RIVALUTAZIONI GIA' ESEGUITE

CASO GIURISPRUDENZIALE

(Cass. 8723/2001)

- INTERESSANTE CONTRIBUTO GIURISPRUDENZIALE CHE CHIARISCE LA PORTATA APPLICATIVA DELL'ART. 42 AI FINI DEL MOMENTO IMPOSITIVO IN CAPO AL BENEFICIARIO DI DIVIDENDI
- LA TESI E' CONTRASTATA DA PARTE DELLA DOTTRINA secondo la quale deve comunque aversi riguardo anche al PERFEZIONAMENTO DEL DIRITTO AGLI UTILI che coincide con l'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE
- LA VALENZA DELLE PRESUNZIONI IN TEMA DI «INCASSO» PRESENTI IN ALCUNE FATTISPECIE DEL DIRITTO TRIBUTARIO
 - La Corte nella sentenza ci ricorda anche che vi sono dei casi in cui la legge fiscale adotta presunzione ed in particolare:
 - INTERESSI SU SOMME DATE A MUTUO.
 - CANONI DI LOCAZIONE

Un caso pratico: la disciplina fiscale della donazione di partecipazioni

- FATTISPECIE CONCRETA SEMPRE PIU' COMUNE CON LA QUALE SI REALIZZA IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA
- DEFINIZIONE ECONOMICO-GIURIDICA DI «**PASSAGGIO GENERAZIONALE D'IMPRESA**»
 - Insieme di operazioni idonee a realizzare la successione
 - INTER VIVOS
 - MORTIS CAUSA (è consigliabile non attendere questo momento)
 - Dell'esercizio diretto o indiretto dell'impresa
- MODALITA' CON CUI REALIZZARE IL «PASSAGGIO» INTER VIVOS
 - DUE ISTITUTI PRINCIPALI
 - CIRCOLAZIONE DELL'AZIENDA
 - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
 - Nell'uno come nell'altro caso il trasferimento può avvenire tramite la cessione, il conferimento, la DONAZIONE
- La DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
 - DISCIPLINA FISCALE
 - **FISCALITA' DIRETTA**
 - **FISCALITA' INDIRETTA**